STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

"Associazione Culturale Corale Arnatese APS"

ALLEGATO "C"

AL N. 2655 REP.

N. 1578 RACC.

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione Culturale Corale Arnatese APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Gallarate e con durata illimitata. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi di attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2.2 Scopi dell'associazione sono in particolare: la divulgazione del canto corale attraverso il perfezionamento di voci di un coro dilettantistico, con particolare attenzione al territorio della Regione Lombardia; promuovere la socialità, la partecipazione e contribuire alla crescita civile dei propri soci, come dell'intera comunità mediante la diffusione della musica corale e strumentale a ogni livello e in ogni ambiente, al fine di conseguire gli obiettivi sociali; valorizzare sul piano culturale il canto corale e la pratica strumentale nelle sue più svariate accezioni; incentivandoli in tutti i settori.

2.3 Nello specifico l'associazione promuove e sviluppa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

Promozione del canto corale e della cultura musicale in generale, attraverso attività rivolte a bambini e giovani (corsi, laboratori musicali, attività di musicoterapica, ecc.) e la formazione di cori di voci bianche, giovanili e adulti;

Organizzazione di eventi musicali come concerti, rassegne, concorsi, ecc;

Realizzazione di attività di formazione: corsi di aggiornamento per insegnanti, corsi di perfezionamento in musicoterapia, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, etc.;

Promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

Per il raggiungimento dei propri fini potrà aderire a organizzazioni che perseguono finalità coerenti con quelle dell'associazione.

Lo sviluppo di attività diverse da quelle indicate alle lettere precedenti, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle stesse, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117 del 2017).

2.4 L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

2.5 L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti- attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli Associati - Sostenitori)

3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3.2 Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

3.3 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

3.4 L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'Organo di amministrazione deve, entro 120 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva

convocazione.

3.5 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5; non sono, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine; il mantenimento della qualifica di socio è, in ogni caso, subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

3.6 Possono altresì essere riconosciute, in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

4.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate, come preventivamente autorizzate dall'organo amministrativo;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- partecipare alle Assemblee, esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e presentare la propria candidatura per gli organi sociali.
- ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione;

4.2 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

5.1 La qualifica di associato si perde per morte, per morosità nel pagamento della quota associativa; recesso o esclusione.

5.2 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

5.3 L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta, mediante raccomandata, la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

5.4 I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

In tutti i casi previsti all'art. 5 il socio o i parenti del socio defunto hanno l'obbligo di restituire qualsiasi oggetto o indumento di

proprietà dell'Associazione stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea;
- L'Organo di Amministrazione (altrimenti noto anche come Consiglio Direttivo);
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo (se nominato).
- Il Revisore Legale nei casi previsti dalla legge.

ART. 7

(Assemblea)

7.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza dal vicepresidente.

7.2 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

7.3 La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, o mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. Dalla prima alla seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

7.4 E' riconosciuta la facoltà di intervento all'assemblea mediante

mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica certificata, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7.5 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

7.6 L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi scegliendoli tra i propri associati;
- elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio, il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sull'impugnazione delle delibere dell'Organo di amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- determina alla scadenza del mandato il numero dei membri dell'Organo di amministrazione;
- approva eventuali altri regolamenti interni e/o codice di condotta;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di amministrazione per motivi di urgenza;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.7 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

7.8 L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

7.9 Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

7.10 I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle delibere di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

7.11 All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. Il verbale è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito dall'art. 16 comma 2. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

8.1 L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con

motivazione.

8.2 Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

8.3 In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- formulare e/o specificare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio consuntivo e preventivo, il programma di attività e l'eventuale Bilancio sociale;
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa annuale;
- fissare gli importi, le modalità di versamento e i termini delle eventuali quote di contribuzione alla copertura delle spese per l'organizzazione ed il funzionamento di specifici progetti ed iniziative associative;
- individuare locali e luoghi, se del caso diversi ed ulteriori rispetto la sede legale ed operativa, in cui si svolgono le attività istituzionali;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione, in prima istanza, degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominata;
- attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o di categorie di atti determinati;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- Elegge il Presidente e il Vice Presidente;
- Nomina il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- Nomina i Soci sostenitori che durano in carica sino alla scadenza dell'Organo di Amministrazione che li ha nominati.
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione che siano stati adottati dal Presidente o dal Tesoriere per motivi di urgenza.

8.4 L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Essi svolgono la loro attività gratuitamente. Ad essi possono tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.5 L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. E' riconosciuta la facoltà di intervento alle riunioni dell'Organo di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per via elettronica certificata, purché sia possibile verificare l'identità del componente, che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, intendendosi tali anche quelli partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione e/o votanti per via elettronica. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

8.6 Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la

rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.7 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

8.8 La funzione e nomina del Tesoriere, ad eccezione che per il primo mandato, è eventuale e può essere assunta da uno qualsiasi dei componenti dell'Organo di Amministrazione. Il Tesoriere, in qualità di delegato dell'Organo di Amministrazione, svolge una o più - in base al mandato e dalle indicazioni specifiche ricevuto dall'Organo di amministrazione, e, se presenti, tenuto conto delle linee generali programmatiche adottate a riguardo dall'Assemblea dei soci- delle seguenti funzioni, improntando, in ogni caso, il proprio operato al criterio della massima trasparenza: la tenuta ed aggiornamento dei libri contabili e le relative verifiche, la predisposizione del bilancio dell'associazione, la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione, la predisposizione (dal punto di vista contabile) del rendiconto economico annuale e del bilancio di previsione, se previsti, la gestione (non l'apertura, né la chiusura) del conto corrente bancario e/o postale dell'Associazione. Gli incarichi del Tesoriere vengono deliberati dall'Organo di Amministrazione alla prima riunione utile di tale Organo successivamente al rinnovo dello stesso a cura dell'Assemblea dei Soci; il componente dell'Organo di Amministrazione della cui nomina a Tesoriere si vota non ha diritto al voto.

Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall' art. 16 .2

8.9 Eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di Amministrazione effettuate, attraverso cooptazione da parte dello

stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere rinnovato.

8.10 L'Organo di Amministrazione è convocato almeno 7 (sette) giorni prima della riunione mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di Telegramma/Pec inoltrato almeno 2 (due giorni prima della data prevista per la riunione.

8.11 Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

8.12 L'organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 9

(Presidente)

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

9.3 Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca

e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri dell'Organo di Amministrazione; provvede coadiuvato dal Segretario e dal Vice Presidente alla esecuzione delle delibere consiliari.

9.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Organo di controllo)

10.1 L'assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o in mancanza di essi qualora lo ritenga opportuno.

L'Organo di controllo è composto da 3 membri, ed è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

10.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

10.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 14

(Risorse economiche)

14.1 L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse.

14.2 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote sociali e contributi degli aderenti e dei privati;

- eredità, donazioni e legati, lasciti testamentari con beneficio di inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro familiari conviventi e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- entrate derivanti dal pagamento di corrispettivi specifici per la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi ed i luoghi individuati per lo svolgimento delle attività istituzionale, mediante bar e esercizi similari, nonché le entrate derivanti dall'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, secondo quanto prevede ed entro i termini e le condizioni riservate alle Associazioni di promozione sociale dal comma 4 dell'articolo 85 del Codice del Terzo Settore e sue eventuali successive modifiche
- entrate derivanti dalle attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, secondo quanto prevede ed entro i termini e le condizioni riservate alle Associazioni di promozione sociale dal comma 6 dell'articolo 85 del Codice del Terzo Settore e sue eventuali successive modifiche
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio

finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

15.1 L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

15.2 Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione e redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16

(Libri)

16.1 L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

16.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta direttamente al Presidente dell'Organo che ne cura la tenuta, il quale dovrà mettere a disposizione la documentazione entro 15 giorni dalla richiesta del socio.

ART. 17

(Volontari)

17.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

17.2 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario, fatta salva la facoltà riconosciuta dal comma 4 dell'articolo D.Lgs. 117 del 2017. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

17.3 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18

(Lavoratori)

18.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

18.2 In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai parametri normativi fissati dalla normativa vigente ed allo stato individuati dall'articolo 36 del Codice del Terzo Settore (50% del numero dei volontari o 5% del numero degli

associati).

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

19.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

19.2 L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Foro competente)

Per ogni controversia, comprese quelle riguardanti le esclusioni, che dovesse insorgere tra gli associati o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di associazione e del presente statuto, sarà rimessa al giudizio del Tribunale di competenza sul territorio della sede legale dell'Associazione

ART.21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto e confermato.

Samarate, 20 aprile 2022.

Firmati: Elena Bettinelli – LUDOVICO BETTONI.

Certificazione di conformità di copia formata su supporto informatico di documento formato su supporto analogico (art. 22 d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68-ter l. 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto Dottor Ludovico Bettoni, Notaio in Samarate, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato con vigenza fino alle ore 9.51 del giorno 29 marzo 2025 e rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority), che la presente copia, formata su supporto informatico, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico e sottoscritto ai sensi di legge.

Samarate, cinque maggio duemilaventidue.

File firmato digitalmente dal Notaio Ludovico Bettoni